

TRIBUNALE MILANO  
(ORDINANZA)

9 GIUGNO 1997

ESTENSORE: MARANGONI

PARTI: AMADEUS MARKETING SA  
AMADEUS MARKETING ITALIA  
S.R.L.

(Avv. Puopolo, Sala)

LOGICA S.R.L.  
(Avv. Santoro)

**Concorrenza •**

**Concorrenza sleale per  
confusione • Uso di marchio  
di terzi quale domain name  
su Internet per la fornitura  
di servizi commerciali •  
Illegittimità • Sussistenza**

*L'uso di un domain name su  
Internet che riproduca un mar-*

*chio registrato da altra società  
e da essa stessa utilizzato quale  
domain name per la fornitura  
di servizi commerciali sulla rete  
telematica, oltre ad integrare  
la fattispecie di contraffazione  
del marchio, costituisce atto di  
concorrenza sleale ed è pertanto  
illegittimo, in quanto attività  
idonea a creare confusione tra  
gli utenti.*

**I**l G.D. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 giugno 1997; ritenuto che il ricorso proposto dalla Amadeus Marketing SA e dalla Amadeus Marketing Italia s.r.l. appare fondato sotto il profilo della contraffazione del marchio *Amadeus* di cui le ricorrenti risultano titolari (v. doc. 5 fasc. Ricorrenti) da parte della resistente Logica s.r.l. che ha utilizzato quale *domain name* del proprio sito Internet la denominazione *Amadeus.it*;

che infatti non sembra fondatamente contestabile che il *domain name* nella specie assuma anche un carattere distintivo dell'utilizzatore del sito — atto a concorrere alla identificazione del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della interconnessione di reti (Internet) — con qualche apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto luogo (virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto;

che nel caso di specie non sembra contestabile — a giudicare dalla produzione documentale raffigurante le varie schermate richiamabili dall'utente nei siti delle rispettive parti (v. docc. da n. 7 a 27 fasc. ricorrenti) — che nell'ambito del sito *Amadeus.it* sia possibile accedere (anche) a servizi di prenotazione viaggi e soggiorni turistici — sia pure in via mediata — e che pertanto vi sia un aspetto di parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa;

che sussiste confondibilità tra le denominazione *Amadeus.it* — ove la particella *it* deve ritenersi priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica propria dell'elaboratore cui il sito appartiene — e il marchio di proprietà delle ricorrenti, richiamato nella sua interezza e privo di significative differenziazioni nella denominazione adottata dalla resistente;

che allo stato non sembrano dotate di concreto fondamento le deduzioni della resistente circa la mancanza di novità e di capacità distintiva del marchio della ricorrente;

che, infatti, per un verso le denominazioni indicate dalla resistente quali in ipotesi distintive del marchio in questione non risultano opportunamente definite né sotto il profilo temporale — la registrazione del marchio delle ricorrenti risulta depositata nel 1987 (v. doc. 5 fasc. ricorrente) — né rispetto alla eventuale identità/affinità tra i prodotti o servizi offerti; che d'altra parte, sotto il profilo dell'originalità, il segno distintivo registrato prescinde totalmente da qualsiasi richiamo alla denominazione generica dei servizi cui attiene;

che pertanto deve essere accolta la richiesta di inibitoria all'uso del termine Amadeus da parte della resistente nella denominazione del sito Internet ad essa riconducibile, sussistendo sia il *fumus boni iuris* del diritto affermato dalle ricorrenti così come innanzi specificato, sia il *periculum in mora* connesso alla prosecuzione della utilizzazione da parte della resistente della denominazione di cui sopra, atta a determinare l'ulteriore aggravarsi di un danno di incerta quantificazione all'esito del giudizio di merito e pertanto di per se stesso di natura irreparabile;

che tuttavia non può essere accolta la richiesta di pubblicazione dell'emanando provvedimento cautelare, attenendo tale facoltà ad un profilo meramente risarcitorio e pertanto concedibile solo in sede di giudizio di merito;

visti gli artt. 669-*octies*, 700 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

— in accoglimento del ricorso proposto dalla Amadeus Marketing SA e dalla Amadeus Marketing Italia s.r.l. inibisce alla Logica s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la ulteriore utilizzazione della denominazione *Amadeus.it* quale *domain name* del sito Internet ad essa riferibile;

— assegna alle ricorrenti il termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza.